



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 19

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 19 febbraio 2020

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 6 febbraio 2019, composta da:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Avv. Achille Reali | Presidente |
| Avv. Giovanni Paolo Bertolini | Componente |
| Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani | Componente |

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 20/1/2020, pervenuto in data 21/01/2019, protocollo n. 296, presentato dalla Rosafanti Rugby 2 ASD, in persona legale rappresentante *pro tempore* Sig. Fabio Cassani, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lombardo, in data 15/1/2020, Comunicato C2/08/GST, pubblicato in data 16/01/2020, con cui è stata irrogata al sig. Antonello Interdonato, giocatore e tesserato dell'associazione reclamante, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Poule 2, girone 1, disputata in data 12/1/2020, Rosafanti Rugby 2 ASD v Amatori Tradate Rugby Club ASD, la sanzione di sei mesi di squalifica (dal 13 gennaio 2020 al 12 luglio 2020 compresi), di cui quattro mesi per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. o), (calcio), Regolamento di Giustizia, innalzata di due mesi per la circostanza aggravante di cui all'art. 27/2, lett. b), (vulnerabilità), del medesimo Regolamento.

FATTO

Con il reclamo in epigrafe la Rosafanti Rugby 2 ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Lombardo nei confronti del proprio giocatore Sig. Antonello Interdonato, in quanto questo stesso nel corso della gara di cui è appello avrebbe dato un calcio a un giocatore avversario.

In particolare, l'ASD reclamante ha chiesto la revisione del provvedimento sanzionatorio esponendo che il Sig. Interdonato nel caso di specie avrebbe desistito dall'azione ("*immediato chiarimento reciproco con giocatore avversario*"), avrebbe agito in stato d'ira determinato da fatto giusto altrui (punizione invertita a seguito dell'episodio oggetto di reclamo), e che sarebbe stato sanzionato per la prima volta.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza del 3 febbraio 2020, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 6 febbraio 2020.

Nella predetta camera di consiglio, nessuno compariva per l'ASD reclamante e la Corte, dopo essersi riunita, si riservava il deposito della decisione.

MOTIVI

Il reclamo è infondato per tutte le seguenti ragioni in fatto e in diritto.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia della F.I.R. il referto dell'arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

Al riguardo, si rileva che il sig. Luigi Versaci, arbitro della gara oggetto di reclamo, riguardo all'episodio sanzionato compiuto dal Sig. Antonello Interdonato, nel proprio referto riferisce quanto segue; *"colpisce ripetutamente l'avversario che si trovava a terra in posizione supina con dei calci (circa 6 calci) colpendolo ai reni e al sedere"*.

La condotta del sig. Antonello Interdonato, quindi, nel caso di specie si è concretizzata non con un singolo calcio, ma con una serie di calci, circa sei, diretti a colpire i glutei e le reni del giocatore avversario che si trovava a terra in posizione supina.

Si rileva che detta condotta deve considerarsi pacifica per come risultante dal referto arbitrale, in quanto l'atto di impugnazione non contiene alcuna diversa ricostruzione della condotta del soggetto agente, se non l'indicazione di alcune circostanze, peraltro non provate, che, tuttavia, paiono insufficienti a giustificare una revisione, anche nel senso di una minima riduzione della squalifica irrogata.

Prima di tutto, l'eventuale successivo e immediato chiarimento con il giocatore avversario colpito, infatti, non può evidentemente comportare una riduzione del disvalore della condotta, che è stata portata a compimento più volte, peraltro anche contro una zona particolarmente delicata del corpo del giocatore avversario, quella delle reni, e, quindi, non si ravvede nella fattispecie alcun elemento su cui fondare un'eventuale desistenza o un recesso attivo.

Non può, altrettanto, trovare accoglimento la circostanza dedotta di aver agito in uno stato di ira determinato da fatto ingiusto altrui.

Ciò, sia perché tale circostanza, solo genericamente ed astrattamente dedotta, non è stata sufficientemente allegata, sia perché non vi è alcuna contestazione ed indicazione dell'ipotetico



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

fatto ingiusto altrui.

Nel merito, inoltre, si evidenzia che tale circostanza potrebbe costituire addirittura un'aggravante, in quanto, come più volte affermato da questa Corte, non può trovare giustificazione il farsi giustizia da sé, in luogo dell'autorità dell'arbitro, del regolamento e dei principi fondamentali del rugby.

Ancor più nello specifico, l'aver colpito l'avversario non con un calcio ma con una serie (circa sei) denota non un sinolo gesto immediato e impulsivo frutto di ira, ma una condotta consapevole connotata dall'intenzionalità di colpire reiteratamente il soggetto passivo, che peraltro sarebbe avvenuta dopo che l'arbitro era già intervenuto per sanzionare l'infrazione del giocatore avversario.

Per quanto concerne la circostanza che si tratti del primo cartellino rosso ricevuto dal sig. Interdonato, la Corte osserva che questo era nell'occasione il capitano della propria squadra e, quindi, giocatore non solo considerato di riconosciuta esperienza, ma anche ritenuto dotato di carisma e portatore di valori e di esempio per il resto della squadra, tutti elementi che lo avrebbero dovuto indurre a non compiere il grave gesto che ha determinato la sanzione e che appare ulteriormente censurabile in quanto in palese contrasto con la carica assunta e con i "doveri" tipici di un capitano di una squadra di rugby.

Questa Corte, pertanto, in ragione del suo potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia nella irrogazione della sanzione, non ritiene la circostanza dedotta di rilievo tale da giustificare una diminuzione della sanzione.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 14, 27/1, lett. o), (calcio), e 27/2, lett. b), (vulnerabilità dell'avversario), del Regolamento di Giustizia;
- rigetta il reclamo;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 6-19 febbraio 2020

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello
Avv. Achille Reali